
MODIFICHE AL CODICE PENALE

Le disposizioni di cui al comma 75 ss. prevedono numerose modifiche al codice penale e soprattutto una significativa riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

In particolare:

- aumenta il minimo sanzionatorio della reclusione per il **reato di peculato**, del **reato di abuso di ufficio** e di altre componenti sanzionatorie di alcune fattispecie attraverso l'aumento delle pene principali previste;
- ridefinisce il **reato di concussione**, introducendo la fattispecie di **concussione per induzione** e limitando la **concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale**;
- distingue la **corruzione propria**, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, dalla **corruzione impropria**, rimodulando quindi la figura delittuosa;
- punisce la **corruzione tra privati** con la reclusione da uno a tre anni, provvedendo a sanare una lacuna;
- introduce la nuova fattispecie delittuosa del **traffico di influenze illecite**, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione

ART. 317

CONCUSSIONE

“Il pubblico ufficiale che, **abusando** della sua qualità o dei suoi poteri, **costringe** taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

*L'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 ha eliminato il riferimento **all'induzione** la quale ora è disciplinata separatamente all'art. 319 quater*

ART. 318 C.P.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Elemento centrale della disposizione è l'esercizio della funzione pubblica, delineando una **figura criminosa del tutto svincolata da riferimenti al singolo atto**.

ART. 319 C.P.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

*Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione **da sei a dieci anni**.*

L'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha aumentato il trattamento sanzionatorio previsto per tale fattispecie, che prima era contenuto tra i limiti edittali da **due a cinque anni**

PRINCIPALE NOVITÀ

La **corruzione impropria** è il delitto del pubblico ufficiale che « per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri » trae un'indebita utilità (art. 318 Codice penale) **pur se il reato non incida sull'atto** emanato che tutela comunque l'interesse pubblico;

La **corruzione propria** si ha quando il pubblico ufficiale riceve denaro o altra utilità per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o compiuto **un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319 Cod. pen.), con la conseguenza che anche l'atto è connotato da una parzialità favorevole al privato corruttore.

La principale novità della riforma consiste nel fatto che la corruzione impropria viene punita indipendentemente dalla legittimità o meno dell'atto adottato a seguito del patto corruttivo.

ART. 319-QUATER

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, **chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni** ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

*Con la riforma del 2012 viene introdotta la punibilità del soggetto privato che è indotto alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità. In precedenza infatti, al pari del "concusso mediante costrizione", il "**concusso mediante induzione**" non era punibile, mentre ora invece è considerato concorrente necessario del reato.*

ART. 319 BIS CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

*La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per **oggetto** il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.*

Si tratta di aggravante speciale applicabile alla **corruzione propria di cui all'art. 319**, che si applica qualora l'accordo corruttivo tra il soggetto esercente una pubblica funzione e il privato abbia ad oggetto determinati atti considerati dal legislatore particolarmente delicati e pregiudizievoli per la P.A.

In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32 quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A.

ART. 346 BIS

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter **sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio**, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come **prezzo** della propria **mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio** ovvero per remunerarlo, in relazione al **compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio**, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica **a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale**.

La pena è aumentata **se il soggetto che indebitamente** fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale **riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio**.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Il Pubblico Ufficiale è colui che esercita una funzione pubblica con poteri autoritativi e certificativi.

L'incaricato di Pubblico Servizio è colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio disciplinato nelle stesse forme della funzione pubblica, ma senza poteri tipici di quest'ultima.
